

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 marzo 2019, n. 16.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
8 GENNAIO 2019, N. 1

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Banca Carige» sono inserite le seguenti: «(di seguito anche denominata: "Emittente")».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «sui contratti di CDS» sono sostituite dalle seguenti: «sui contratti di *credit default swap* (CDS)»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22, comma 4»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «in conformità delle decisioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle decisioni».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «è presentate» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata»;

al comma 2, alinea, le parole: «del Tesoro,» sono sostituite dalle seguenti: «del Tesoro:»;

al comma 6, lettera b), le parole: «delle relative disposizioni transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle relative disposizioni transitorie».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento del Tesoro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 11:

il comma è numerato come comma 1.

All'articolo 17:

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «prestiti di indicati» sono sostituite dalle seguenti: «prestiti indicati»;

al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 5, alinea, le parole: «I decreti indicati ai commi 2» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;

al comma 7, le parole: «I decreti indicati ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;

al comma 9, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: «e 109, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 20:


al comma 2, lettere a) e b), le parole: «del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato regolamento»;

al comma 6, dopo le parole: «e l'articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Nel capo II, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. (*Relazione alle Camere*) — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente decreto.



2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto».

All'articolo 22:

al comma 1, secondo periodo:

dopo le parole: «quanto a 1 miliardo di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019,» e dopo le parole: «quanto a 0,3 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019».

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1486):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE e dal Ministro dell'economia e finanze Giovanni TRIA (Governo Conte-I) l'8 gennaio 2019.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 9 gennaio 2019, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), X (Attività produttive), XIV (Politiche Unione europea).

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 17, 30 e 31 gennaio 2019; il 5 e 7 febbraio 2019.

Esaminato in aula l'11 e 12 febbraio 2019 ed approvato il 13 febbraio 2019.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1063):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 14 febbraio 2019 con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 20, 21 e 27 febbraio 2019.

Esaminato in aula il 5 marzo 2019 ed approvato il 6 marzo 2019.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

19G00025

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 febbraio 2019.

**Conferma dell'incarico al Consorzio vini del Trentino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano», «Casteller», «Valdadige» ed alle IGT «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE)

n. 753/2002, sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

